



Comune di Rivarolo Canavese

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE
ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI
MESSAGGI PUBBLICITARI (CUP)
(Denominato “Canone Unico Patrimoniale”)**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 e ss.mm.ii.)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	5
Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2 Presupposto del canone	6
Articolo 3 Soggetto obbligato	6
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	8
Articolo 4 Istanze per Occupazioni.....	8
Articolo 5 Istanze per occupazioni occasionali e d’urgenza.....	10
Articolo 6 Procedure per il rilascio del titolo.....	10
Articolo 7 Proroghe e Rinnovi.....	13
Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca d’ufficio per Pubblico Interesse	13
Articolo 9 Estinzione e Decadenza della Concessione	14
Articolo 10 Subentro nella concessione.....	15
Articolo 11 Restituzione dell’area occupata e ripristino dello spazio pubblico	16
TITOLO III - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	16
Articolo 12 Tipi di occupazione permanenti e temporanee	16
Articolo 13 Occupazioni occasionali	17
Articolo 14 Occupazioni d’urgenza	17
Articolo 15 Occupazioni abusive.....	18
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	19
Articolo 16 Passi carrabili e accessi a raso	19
Articolo 17 Occupazione con isole ecologiche.....	20
Articolo 18 Occupazione con impianti di distribuzione carburante	21
Articolo 19 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	21
Articolo 20 Occupazioni dello spettacolo viaggiante	21
Articolo 21 Attività Edile.....	22
Articolo 22 Attività di propaganda elettorale e banchetti per raccolta firme	23
Articolo 23 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	23
Articolo 24 Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture	23
Articolo 25 Esposizione merci fuori negozio	24
Articolo 26 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	24
Articolo 27 Occupazioni per traslochi	24
Articolo 28 Serbatoi.....	25
Articolo 29 Occupazioni in occasione di Fiere.....	25
Articolo 30 Occupazioni con antenne e ripetitori	25
Articolo 31 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	26
Articolo 32 Concessioni permanenti suolo pubblico con chioschi.....	27
TITOLO V - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	27
Articolo 33 Istanze e dichiarazioni per i messaggi pubblicitari.....	27
Articolo 34 Procedure di rilascio del titolo.....	29
Articolo 35 Installazione del mezzo pubblicitario, manutenzione e sicurezza.....	31
Articolo 36 Limitazioni particolari per l’installazione della pubblicità.....	33

Articolo 37 Subentro e Voltura dell'autorizzazione	34
Articolo 38 Rinnovo, proroga	34
Articolo 39 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	35
Articolo 40 Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	35
TITOLO VI - IMPIANTI PUBBLICITARI	37
Articolo 42 Tipologie di Impianti Pubblicitari	37
Articolo 43 Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	39
Articolo 44 Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	39
Articolo 45 Concessioni impianti pubblicitari permanenti.....	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	40
Articolo 46 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari.....	40
Articolo 47 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	40
Articolo 48 Freccie direzionali – Preinsegne.....	41
TITOLO VIII - PUBBLICHE AFFISSIONI	41
Articolo 49 Servizio delle Pubbliche Affissioni	41
Articolo 50 Modalità per l'Espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni	42
Articolo 51 Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni	44
Articolo 52 Riduzioni del Canone Pubbliche Affissioni	44
Articolo 53 Esenzioni dal Canone di affissione.....	45
Articolo 54 Affissioni abusive e sanzioni.....	46
TITOLO IX - TARIFFE E CANONI: OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	46
Articolo 55 ex art.26 Criteri per la determinazione della tariffa del Canone	46
Articolo 56 Esenzioni	48
Articolo 57 Riduzioni	49
TITOLO X - TARIFFE E CANONI: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	50
Articolo 58 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	50
Articolo 59 Esenzioni	51
Articolo 60 Riduzioni del Canone	54
TITOLO XI - RISCOSSIONE, ATTI FINALIZZATI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, INDENNITÀ E SANZIONI	54
Articolo 61 Modalità e termini per il pagamento del canone	54
Articolo 62 Rimborsi	55
Articolo 63 Atti finalizzati alla riscossione del Canone - Rateizzazione.....	56
Articolo 64 Riscossione coattiva	57
Articolo 65 Importi minimi.....	57
Articolo 66 Sanzioni	57
Articolo 67 Rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi	58
TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	59
Articolo 68 Norme transitorie e finali.....	59
Articolo 69 Clausola di adeguamento.....	59
Articolo 70 Abrogazione di precedenti disposizioni	59
Allegato A - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie.....	60

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del [D. Lgs. 15.12.1997 n. 446](#), e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della [L. 27.12.2019, n. 160](#) di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi);
2. Il Canone sostituisce i seguenti prelievi: il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
6. Il presente Regolamento si ispira ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo il quale i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.
7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
8. Il suolo pubblico occupato a seguito del rilascio di autorizzazione o concessione, deve essere utilizzato nel rispetto delle modalità, condizioni e finalità previste dalla concessione o autorizzazione che ne costituiscono il titolo, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, alla lettera a).
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del [D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285](#) e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 3

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

In caso di assenza della figura dell'amministratore di condominio, sono responsabili in solido tra di loro i singoli condomini in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 9, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
7. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare nello stato di origine il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della occupazione, qualora la concessione o l'autorizzazione
 - b) non sia stata rinnovata o si sia estinta. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - c) custodire l'autorizzazione o il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o molestie che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa o il mezzo pubblicitario che espone;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 4

Istanze per Occupazioni

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 15 gg. prima dell'inizio della occupazione nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) per persona fisica o ditta individuale: generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale PEC;
 - b) per la persona giuridica: esatta denominazione, partita IVA, sede legale, recapito telefonico, e-mail, PEC, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie, nonché il numero civico dell'immobile per il quale i lavori edilizi saranno realizzati. Nel caso in cui l'area oggetto di occupazione non afferisca ad un numero civico preciso, si indicheranno i numeri civici adiacenti o frontali. Nel caso di occupazione a fini edilizi deve essere indicata la Ditta affidataria dei lavori stessi;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la durata e la finalità della stessa, in particolare se l'occupazione dipende dalla necessità di effettuare lavori edilizi è richiesta la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità di utilizzo dell'area, la descrizione dei lavori che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area cantiere e il relativo crono programma;
 - e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - f) deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi, munito dei poteri di firma, lo rappresenta;

- g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
 4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione.

La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento e dalla normativa sul procedimento amministrativo.
6. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
7. La concessione ad occupare il suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere o a servizio di passi carrabili, è rilasciata esclusivamente al proprietario dell'immobile o al titolare di un diritto reale sullo stesso. In presenza di più proprietari il provvedimento di Occupazione Suolo è rilasciato ad unico loro rappresentante dagli stessi designato. Quando l'intervento edilizio riguardi un condominio, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata all'amministratore condominiale.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. Si precisa che per le occupazioni temporanee che si protraggono rispetto al periodo assegnato sarà sufficiente una semplice comunicazione in carta libera da far pervenire al protocollo dell'ente con congruo anticipo rispetto alla decadenza del periodo originariamente assegnato.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
10. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 5.
12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 5

Istanze per occupazioni occasionali e d'urgenza

1. Le occupazioni occasionali di cui al presente articolo 13 e all'art. 14 sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione, da parte dell'interessato, agli Uffici competenti. Detta comunicazione, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata all'almeno contestuale comunicazione, al protocollo dell'Ente, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente entro 5 giorni dalla comunicazione. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm. e ii.).

Articolo 6

Procedure per il rilascio del titolo

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, l'ufficio competente rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico in particolare, se le finalità di occupazione discendono dalla effettuazione di lavori edilizi, l'ufficio deve tenere conto dell'effettiva necessità di ingombro rispetto alla tipologia di intervento e dello stato di avanzamento lavori previsto nel crono programma, nonché della tipologia dei lavori che devono necessariamente richiedere l'ausilio del ponteggio e di un'area di cantiere.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione.
4. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
5. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario della Riscossione, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'addebito delle somme dovute alla fase istruttoria.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare l'inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 5 in caso di occupazioni di urgenza. La concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. Su richiesta dell'interessato l'atto di concessione è spedito per posta, PEC, mail, a cura dell'ufficio comunale competente, previo versamento da parte del richiedente dell'importo relativo a bollo e spese di segreteria.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato, deve essere obbligatoriamente conservata presso l'esercizio ovvero presso la sede legale del titolare e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Nella concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione e l'entità del canone dovuto.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico a carattere permanente, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento.
12. . La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
13. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
14. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
15. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss. mm e ii.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm. e ii.), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

16. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.
17. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 7

Proroghe e Rinnovi

1. I provvedimenti di concessione, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono rinnovabili alla scadenza ricorrendone presupposti e condizioni, previo inoltro di motivata istanza al competente settore, anche tramite procedura telematica.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. In caso di proroga si applica la tipologia di tariffa iniziale dell'occupazione prescindendo dal periodo di precedente occupazione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico a carattere permanente già in essere, ovvero di altri oneri tributari o extratributari a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio di qualunque provvedimento di proroga o di rinnovo. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento.

Articolo 8

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio per Pubblico Interesse

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 9

Estinzione e Decadenza della Concessione

1. Sono **cause di estinzione** della concessione:
 - a) la morte della persona fisica titolare della concessione oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi di variazione nella titolarità, dell'atto con voltura in subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
2. Costituiscono **cause di decadenza** della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - e) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e, nel caso di occupazione suolo richiesta per effettuare lavori, la mancata esecuzione dei lavori o la mancata conclusione degli stessi nei termini previsti nonché la conclusione dei lavori che comportano l'ausilio di ponteggi o aree di cantiere anche quando non possa essere dichiarata la fine dei lavori;
 - g) l'aver commesso per tre volte nell'arco di 12 mesi gravi violazioni al rispetto all'igiene del suolo abitato e alle regole relative al deposito dei rifiuti;
3. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto

oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 10

Subentro nella concessione

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti del suolo sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il titolare subentrante risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, e al presente regolamento.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), art. 3, comma 1, ed art. 53 del presente regolamento.
8. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

7. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'ufficio competente del Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.

Articolo 11

Restituzione dell'area occupata e ripristino dello spazio pubblico

1. Al verificarsi di una qualsiasi causa di estinzione della concessione, previste all'articolo 9 del presente Regolamento, in assenza di voltura o di rilascio di un nuovo titolo per lo stesso oggetto, o comunque al termine dell'utilizzo dello spazio pubblico, il soggetto responsabile dell'occupazione resta obbligato nei confronti dell'amministrazione ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare nello stato di origine lo spazio, l'area o i beni pubblici.
2. Il Canone è dovuto fino a verbalizzazione della avvenuta restituzione dell'area da parte del competente ufficio.

TITOLO III - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 12

Tipi di occupazione permanenti e temporanee

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento, deve rivolgere apposita domanda al competente ufficio comunale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 13

Occupazioni occasionali

1. Si intendono **occupazioni occasionali**:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di pronto intervento, soste operative per piccole riparazioni, lavori di manutenzioni ordinaria, pulizia, o di allestimento in genere, traslochi purché di durata non superiore alle 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente.
3. Il termine "occasionalità" di cui al periodo precedente va inteso di norma con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giorni consecutivi comporta l'assoggettamento al canone. La richiesta di occupazioni temporanee occasionali di pronto intervento destinate all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di durata superiore alle 4 ore o di due o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi, comporta la comunicazione, all'Ufficio comunale competente e l'assoggettamento al canone.
4. Alle occupazioni occasionali sono assimilate anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (quali ad esempio: lavori con piattaforme, impalcati, passerelle, ponteggi non poggianti al suolo, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ecc.).

Articolo 14

Occupazioni d'urgenza

1. Le occupazioni d'urgenza di cui al presente articolo sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione, da parte dell'interessato, all'Ufficio competente.
2. Detta comunicazione, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
3. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

4. L'occupante deve presentare la domanda di concessione postuma, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
5. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 15

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive;
2. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni della concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'organo di vigilanza, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato

l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 16

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, laddove ne ricorrano i presupposti previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
7. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c. 3 D. Lgs. 30.4.92, n.285) e fornito a titolo oneroso dal Comune, compresi eventuali duplicati in caso di deterioramento o furto. In caso di furto dovrà essere presentata copia della relativa denuncia. Non potrà essere esposto più di un cartello per varco e/o passo. In seguito alla cessazione del passo carrabile, il cartello dovrà essere riconsegnato all'ufficio che lo ha rilasciato e fino a quel momento sarà dovuto il canone relativo alla concessione od autorizzazione. In caso di decadenza o revoca, qualora non avvenga la riconsegna spontanea del cartello, il Comune potrà rimuovere d'ufficio il cartello stesso con addebito delle relative spese al titolare del passo carrabile.

Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni permanenti in caso di occupazione non inferiore all'anno. Per quelli di durata inferiore all'anno vige la normativa delle occupazioni temporanee.

8. Il rilascio della concessione per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo o al titolare di diritto reale sull'immobile se autorizzato dal proprietario stesso. In caso di più proprietari sarà rilasciata ad un rappresentante di essi.
9. Gli oneri del futuro ripristino per le manomissioni di suolo pubblico finalizzate all'apertura di varchi carrabili, dovranno essere commisurate al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari ad una annualità del canone dovuto per l'anno di riferimento.
10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
11. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.
12. In ordine alla necessità di dotare il passo o varco carrabile di numerazione civica da indicare obbligatoriamente sul provvedimento di concessione, qualora i passi e occupazioni ricadano nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di numerazione civica, gli stessi devono essere individuati con l'indicazione della particella catastale corrispondente sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 17

Occupazione con isole ecologiche

1. Premesso che il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio di raccolta rifiuti che rimane proprietario dei contenitori (l'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo);
2. Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica di collocazione dei contenitori in area privata, debitamente accertata dal Gestore del servizio rifiuti e previa acquisizione del Parere degli uffici Comunali competenti, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico, previa acquisizione di autorizzazione da parte del Gestore del servizio rifiuti che è rilasciata anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico, l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che è rilasciata a titolo gratuito per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

Articolo 18

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 19

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 20

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 21

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano anche le aree stradali destinate alla sosta di veicoli a pagamento, il canone per le aree che costituiscono parcheggio a pagamento è incrementato del 100% rispetto alla tariffa base.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
4. Per occupazioni a fini edilizi di durata superiore a 6 mesi e di importo superiore a 4.500,00 euro può essere concessa la rateizzazione del pagamento. L'importo di ogni rata, ad esclusione dell'ultima, dovrà essere almeno pari a quanto dovuto per 6 mesi di occupazione. La prima rata deve essere versata prima dell'inizio dell'occupazione e l'ultima all'inizio dell'ultimo semestre. La

rateizzazione deve essere richiesta prima del rilascio dell'autorizzazione ed adeguatamente motivata e documentata.

Articolo 22

Attività di propaganda elettorale e banchetti per raccolta firme

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
2. Le occupazioni realizzate banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.

Articolo 23

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 24

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
4. L'occupazione del suolo pubblico oggetto di concessione con elementi di decoro e arredo quali piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico,

non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte. L'inosservanza è presupposto della decadenza della concessione stessa. Per le concessioni di tipo commerciale, dovrà essere garantito il decoro e la pulizia dell'area in concessione e degli spazi individuati come pertinenti e ad essa esterni.

5. Per le occupazioni con dehors e/o padiglioni che interessano le aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone per le aree che costituiscono parcheggio a pagamento dato in gestione, è incrementato dell'indennità prevista dal capitolato per il servizio di gestione dei parcheggi.

Articolo 25

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 26

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 27

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
6. In caso occupazioni che interessano anche le aree stradali destinate alla sosta di veicoli a pagamento, il canone per le aree che costituiscono parcheggio a pagamento è incrementato del 100% rispetto alla tariffa base.
7. Il canone non è applicato nel caso si tratti di occupazioni occasionali inferiori alle 4 ore.

Articolo 28

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 29

Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

Articolo 30

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.
3. Qualora l'atto di concessione preveda uno scambio di prestazioni di servizi, ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019, l'occupazione non è assoggettabile al canone disciplinato dal presente regolamento. Allo stesso modo non sono assoggettabili a canone unico patrimoniale gli atti di concessione relativi ad aree in cui, rispetto al totale della superficie, la frazione occupata dagli impianti di cui al comma 2, risulta non prevalente.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, l'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadri o, in alternativa, è ammissibile stipulare una convenzione per regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti.
5. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

Articolo 31

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 ad utenza.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
5. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Articolo 32

Concessioni permanenti suolo pubblico con chioschi

1. Il Comune concede di installare su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi chioschi destinati alla vendita di prodotti e/o beni, determinati all'atto della concessione.
2. La concessione viene rilasciata a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.
3. Nel caso in cui un operatore manifesti interesse all'occupazione di uno spazio pubblico per l'installazione di chioschi per la vendita di prodotti e/o beni, presentando un'offerta economica, l'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, valutata la fattibilità della proposta e la congruità del prezzo offerto, procede alla pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse sulla base della proposta.
4. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento e in ogni caso non superiore ai tre anni, una volta sola rinnovabili.
5. Nel rispetto dei piani e programmi del Comune di Rivarolo Canavese, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
7. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

TITOLO V - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 33

Istanze e dichiarazioni per i messaggi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione viene presentata, nel rispetto delle leggi sul bollo, dal soggetto che intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo.
2. Sono escluse da tali fattispecie le locandine e i manifesti e altro, che richiedono apposita **dichiarazione**, come meglio specificato di seguito:

- a. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
 - b. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 - c. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
 - d. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
 - e. Impianti di pubblicità e propaganda, installazioni decorative o coreografiche, imbandieramenti ecc. necessarie e funzionali allo svolgimento e alla pubblicizzazione delle manifestazioni (festività natalizie, festa patronale di San Giacomo e San Michele, manifestazioni sportive e culturali di interesse sovracomunale, installazioni recanti pubblicità istituzionale del Comune o di Enti pubblici, o finalizzate alla pubblicizzazione di avvenimenti o iniziative che rivestano interesse collettivo, anche se recanti messaggi commerciali di sponsorizzazioni) a cura, garanzia, responsabilità dei proponenti, fermo restando l'immediato smantellamento a manifestazione conclusa.
3. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
 4. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente;
 5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone.

Articolo 34

Procedure di rilascio del titolo

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
3. È vietato pertanto collocare qualunque tipologia di impianto pubblicitario o intraprendere qualsiasi iniziativa pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione.
4. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
8. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 14 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in vigore. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione

amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell’esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
10. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
11. L’autorizzazione è personale e cedibile, fermo l’obbligo di notificare al Comune la cessione, pena l’inefficacia della stessa e di procedere necessariamente alla voltura.
12. I cartelli “vendesi/affittasi” degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a cm 35 x cm 35, non sono soggetti ad autorizzazione. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.
13. Non è soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
14. È soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, anche all’interno dei centri commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili. Per quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, il canone sulla pubblicità può essere ricompreso nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione.
15. È soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata in ambito ferroviario e demaniale, ove sia visibile da vie e spazi pubblici.
16. L’autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente Regolamento, per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro cittadino, l’ornato e l’estetica urbana.
17. L’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e fermo restando ogni altro parere e/o autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti, che dovrà essere preventivamente richiesto dagli interessati.
18. Ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto deve essere previamente ed espressamente autorizzata.
19. L’autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto.
20. Le forme di pubblicità temporanee, che non richiedono l’installazione o la messa in opera di appositi impianti, si ritengono legittimamente autorizzate, a seguito di silenzio-assenso

formatosi dopo tre giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

21. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative a striscioni posti trasversalmente alla strada è di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo pagamento del canone, se dovuto.
22. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 20 e 21, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
23. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzativo. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
24. Qualora il pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
25. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
26. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
27. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
28. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 35

Installazione del mezzo pubblicitario, manutenzione e sicurezza

1. L'installazione del mezzo pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. È fatto obbligo di:

- a. fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii.;
 - b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica.
3. Quando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede si osservano le specifiche norme comunali in materia.
 4. Gli interessati devono altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, decoro cittadino, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza.
 5. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro cittadino e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.
 6. Il titolare è tenuto a:
 - a. effettuare verifiche periodiche sullo stato degli impianti e delle eventuali strutture di sostegno;
 - b. attuare tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza;
 - c. evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti.
 7. Il Comune ha facoltà di richiedere la pulizia, riverniciatura, sostituzione e i lavori di manutenzione dell'impianto pubblicitario secondo le disposizioni in materia di decoro cittadino.
 8. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii., dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti.
 9. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.
 10. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
 11. Gli striscioni telati devono essere ben tesi ed i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno devono essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non deve essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.

12. Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, preferibilmente utilizzando sistemi che consentano risparmio energetico.
13. Il titolare dell'impianto pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all'autorizzazione o alla concessione.
14. Il Comune è sollevato da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione di impianti pubblicitari.

Articolo 36

Limitazioni particolari per l'installazione della pubblicità

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati:
 - a. dalle ore 8,00 alle ore 13,00
 - b. dalle ore 16,00 alle ore 21,00,e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità.
2. La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.
3. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita purché sia inserita nelle cassette postali o consegnata da mano a mano nel corso di manifestazioni promozionali per le quali sia stata autorizzata l'occupazione suolo con strutture precarie (banchetti, gazebo, etc.).
4. L'apposizione di manifestini o di altro materiale pubblicitario sui veicoli in sosta è vietata.
5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita quando ha carattere elettorale, politico, sindacale e istituzionale. In ogni caso il soggetto autorizzato deve impegnarsi alla pulizia dell'area interessata lasciandola in condizioni decorose.
6. Insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande non possono essere apposte all'esterno della struttura ai sensi del D.M. 17.12.1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e ss.mm. e ii..
7. L'installazione di impianti pubblicitari che costituiscano ostacolo, anche soltanto visivo, a impianti precedentemente autorizzati e montati, è vietata.
8. La pubblicità effettuata mediante locandine, da collocare a cura del richiedente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, se visibile dall'esterno, è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza.

9. La pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofe al territorio comunale è consentita alle condizioni poste dalle competenti autorità.
10. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di veicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
11. L'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato deve essere esplicitamente assentita dal proprietario.

Articolo 37

Subentro e Voltura dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.
3. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
4. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del [D.P.R. 28.12.2000, n. 445](#). Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Articolo 38

Rinnovo, proroga

1. Le autorizzazioni di tipo permanente hanno durata pari a tre anni e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.
2. Le autorizzazioni di tipo temporaneo hanno durata non superiore a tre mesi.
3. Fanno eccezione i teli pubblicitari su ponteggi, gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi, che hanno la durata del cantiere e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi, prorogabile una sola volta fino a un massimo di trentasei mesi complessivi, le insegne di esercizio il cui rinnovo è

automatico e tacito alla scadenza triennale, purché non intervengano variazioni della titolarità, fino alla chiusura dell'attività e gli impianti la cui durata è già stabilita in specifici progetti o convenzioni.

4. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
5. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone pregresso relativo all'esposizione pubblicitaria oggetto di rinnovo ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Articolo 39

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - c) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone e/o cose;
 - d) l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o inveritiere;
 - e) lo stato di manutenzione non è rispondente alle norme vigenti e alle esigenze di decoro cittadino e di sicurezza;
 - f) la cessione dell'autorizzazione e/o concessione a terzi.
2. Nei casi di revoca di cui ai precedenti punti a) e b), il titolare dell'autorizzazione o della concessione avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Contestualmente alla revoca, il Comune dà comunicazione al titolare del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, che deve essere effettuata garantendo il ripristino totale dello stato dei luoghi ed il rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati, scaduto tale termine si procede alla rimozione d'ufficio addebitando le relative spese al titolare.

Articolo 40

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;

- b) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro sessanta giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, entro centoventi giorni per gli impianti che utilizzano tecnologia digitale;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il parziale od omesso pagamento del canone e di altre somme a qualunque titolo dovute;
 - e) la cessazione o revoca della concessione relativa all'occupazione di suolo o area pubblica.
2. Contestualmente alla decadenza il Comune dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) installazione di nuovo impianto autorizzato ad altro soggetto nel medesimo sito;
 - b) demolizione e/o alienazione certificata dal P.R.A. del veicolo autorizzato;
 - c) chiusura dell'attività certificata da Enti pubblici competenti, oppure la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica;
 - d) dichiarazione di fallimento o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale che comportino la cessazione dell'attività;
 - e) accertata rimozione del mezzo pubblicitario.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 41

Cessazione, Rimozione e Rinuncia alla Pubblicità

1. Il titolare è tenuto alla rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, e in caso di:
- a) denuncia di cessazione della pubblicità, che va espressamente presentata su apposito modulo all'ufficio competente entro il 31 gennaio, corredata di tutti i dati identificativi del mezzo. Il mezzo deve essere rimosso entro i primi cinque giorni del mese di gennaio; in caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno; La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
 - b) revoca dell'autorizzazione;
 - c) decadenza dell'autorizzazione.

La rimozione, in caso di scadenza dell'autorizzazione, deve avvenire comunque entro trenta giorni.

Per le insegne di esercizio la rimozione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

2. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione

o, comunque, del soggetto interessato.

3. In caso di inadempimento il Comune procede alla rimozione d'ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all'applicazione delle relative sanzioni.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Il trasferimento della sede legale nel corso dell'anno, ovvero il trasferimento degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale, prevedono comunque il pagamento del dovuto in base a quanto esposto al 31 gennaio dell'anno, salvo integrazioni dovute all'installazione di nuovi impianti. Qualora invece, a seguito del trasferimento vengano rimossi/diminuiti gli spazi pubblicitari non è previsto rimborso.

La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta il pagamento del canone e di tutti gli oneri comunque dovuti, oltre alle spese di istruttoria della domanda.

5. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO VI - IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 42

Tipologie di Impianti Pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm. e ii., gli impianti pubblicitari sono così definiti:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 43
Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive:
 - a. l'installazione di impianti pubblicitari e le varie forme di pubblicità effettuati senza l'autorizzazione o che risultino non conformi alle prescrizioni stabilite;
 - b. ogni variazione, non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si rimanda alle indennità e alle sanzioni previste all'art. 66.
3. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata anche se in difformità a leggi o regolamenti.
4. L'avvenuto pagamento del canone comunque non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
5. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, provvede a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 67 del presente Regolamento.
6. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 44
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 30.09.2019 ed esecutivo dal 20.10.2019.

Articolo 45
Concessioni impianti pubblicitari permanenti

1. Il Comune concede di installare su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all'atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente Regolamento, nonché concede a terzi l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato.

2. La concessione viene rilasciata a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.
3. Nel caso in cui un operatore manifesti interesse all'occupazione di uno spazio pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari, presentando un'offerta economica, l'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, valutata la fattibilità della proposta e la congruità del prezzo offerto, procede alla pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse sulla base della proposta.
4. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento e in ogni caso non superiore ai tre anni, una volta sola rinnovabili.
5. La concessione è disciplinata da apposita convenzione che prevede, fra l'altro, una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare e fare accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino tali impianti il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone, sensibilità dei consumatori, convinzioni morali, civili e religiose.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 46

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 47

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 48
Frecce direzionali – Preinsegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

TITOLO VIII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 49
Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 33 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Salvo quanto previsto per gli impianti destinati alla libera espressione, non è consentita in nessun caso l'affissione diretta sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
3. Anche nei casi di regolare richiesta si procederà pertanto alla defissione e/o alla copertura dei manifesti affissi da parte di soggetto diverso dal Comune o dal concessionario del servizio, e all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 66 comma 4 del presente Regolamento.
4. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 282,40 metri quadrati.
5. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati in: "Poster" (cm 600x300), "Stendardo" (cm 100x140, cm 140x100, cm 200x140 e cm 140x200) e "Altri impianti commerciali" (di varie metrature).
6. Oltre agli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono resi disponibili da parte del Comune una serie di impianti destinati alla libera espressione, che possono essere utilizzati per affissioni dirette da parte di associazioni e/o comitati senza scopo di lucro, per propagandare attività non commerciali e manifestazioni con partecipazione a titolo gratuito. Qualora i manifesti siano affissi attraverso l'utilizzo di collanti questi devono essere privi di soda caustica ed altri additivi inquinanti.
7. Le pubbliche affissioni si distinguono in:

- a. Affissioni denominate “Non commerciale” relative a manifesti di formato cm 70x100, cm 100x140, cm 140x100, cm 200x140 e cm 140x200, che non hanno scopo di lucro, ossia che non mirano a promuovere direttamente un prodotto, servizio o attività commerciale. In genere, l’affissione non commerciale include messaggi legati a cause sociali, eventi culturali, attività istituzionali o comunicazioni pubbliche.
- b. Affissioni denominate “Commerciale” relative a manifesti di vario formato effettuate su specifici impianti, finalizzate alla promozione di prodotti, servizi o attività commerciali. Solo per questo tipo di affissione il committente può operare la scelta di postazione, riservandosi tutto lo spazio riferito alle tipologie di impianto di dimensioni cm 200x140, cm 140x200 e cm 600x300.
- c. Affissioni denominate “Funebre” relative a manifesti di formato cm 29,70x42, destinati alla comunicazione di eventi legati a decessi e cerimonie funebri.

Articolo 50

Modalità per l’Espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Le richieste di affissioni di natura commerciale per lo stesso soggetto e stesso periodo devono rispettare le seguenti quantità massime:
 - Formato 70x100 n. 30 manifesti
 - Formato 100x140 n. 15 manifesti
 - Formato 140x200 n. 5 manifesti
 - Formato 200x140 n. 5 manifesti
 - Formato 600x300 n. 1 manifestiCon un massimo di 50 fogli base totali.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente.
4. Il Comune o il concessionario provvede all’affissione dei manifesti deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5-6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione 7 giorni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Qualora l'annullamento pervenga all'Ufficio oltre tale termine non è dovuto alcun rimborso.
9. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni necrologi richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il giorno successivo, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 33,00 per ciascuna commissione;
11. Le affissioni commerciali e istituzionali vengono programmate per una durata di 13 giorni mentre per le affissioni necrologi per una durata di 10 giorni ad esclusione delle affissioni relative agli annunci mortuari per una durata massima di 5 giorni;
12. Per le uscite programmate oltre le 24 ore dalla data di consegna, non sarà prevista la richiesta del Diritto di urgenza.
13. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita al concessionario del servizio;
14. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
15. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
17. In caso di annullamento dell'affissione da parte del committente, solo per casi eccezionali riconosciuti dall'Amministrazione comunale, il rimborso del 100% delle somme versate verrà effettuato entro novanta giorni dalla data di richiesta di annullamento oppure le somme versate verranno portate in compensazione per una nuova affissione richiesta in coincidenza con l'annullamento della precedente.
La richiesta di annullamento deve essere comunicata per iscritto all'indirizzo di posta dedicato almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
18. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.
19. Sotto il profilo strettamente organizzativo i criteri attuativi e le modalità operative del servizio verranno disciplinati con appositi atti Deliberativi/Determinazioni.

Articolo 51
Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della L. 27.12.2019, n. 160, come definito nella Deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Le tariffe relative alle Pubbliche affissioni sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
3. La dimensione del foglio base su cui calcolare l'entità del canone è cm 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione di manifesti di formato 140x200-200x140-600x300 venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni avviene con modalità mista, tramite "PagoPA", sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
6. Il versamento del canone relativo al servizio delle pubbliche affissioni deve essere effettuato in modo contestuale alla richiesta del servizio.

Articolo 52
Riduzioni del Canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
 - ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
 - ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali oppure qualunque rimando di carattere commerciale, non potrà essere applicata la riduzione del canone.
5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.
6. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi istituzionali a tutti gli interessati, per le affissioni in riduzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a 15 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 5 (nel caso di manifesti 100x140 – 200x140) o a 3 (nel caso di manifesti 140x200), con un massimo di 25 fogli base totali.
7. L'affissione su impianti commerciali non prevede l'applicazione di alcun tipo di riduzione dal pagamento del canone.

Articolo 53

Esenzioni dal Canone di affissione

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.
2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:
 - a. ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. ai manifesti riguardanti le attività promosse dal Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio, a fronte di un'esenzione prevista da un atto deliberativo specifico;
 - c. ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - d. ai manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - e. ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f. ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g. ai manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate senza scopo di lucro, con il patrocinio del Comune di Rivarolo Canavese in cui sia espressamente prevista la stessa esenzione.
 - h. a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi non commerciali a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a

15(nel caso di manifesti formato 70x100) o a 5 (nel caso di manifesti 100x140 – 200x140) o a 3 (nel caso di manifesti 140x200), con un massimo di 25 fogli base totali.

4. L'affissione su impianti commerciali non prevede l'applicazione di alcun tipo di esenzione dal pagamento del canone.
5. I commi 3 e 4 del presente articolo non si applicano per i manifesti istituzionali del Comune di Rivarolo Canavese.

Articolo 54

Affissioni abusive e sanzioni

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune di Rivarolo Canavese. Sono altresì considerate abusive le affissioni effettuate sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni per le quali non sia stata effettuata regolarmente la procedura di richiesta del servizio.
2. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni, il Comune dispone l'immediata deaffissione e/o copertura delle affissioni abusive, in modo che ne sia privata l'efficacia, addebitando le conseguenti spese ai responsabili delle esposizioni abusive.
3. Nel caso di esposizione abusiva di cui al presente articolo, si applicano:
 - A) Una indennità di importo pari all'ammontare del canone dovuto, maggiorato del 30%, calcolato per un periodo di:
 - 10 giorni in caso di affissione su impianti destinati ad affissione di tipo "non commerciale";
 - 2 giorni in caso di affissione su impianti destinati ad affissione di tipo "funebre";
 - 14 giorni in caso di affissione su impianti destinati ad affissione di tipo "commerciale";In caso di accertata affissione abusiva per periodi superiori a quelli sopra menzionati il canone dovuto è rapportato al medesimo periodo accertato.
 - B) Una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare all'indennità di cui al precedente punto A).

TITOLO IX - TARIFFE E CANONI: OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 55 ex art.26

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 27.12.2019, n. 160, come definito nella Deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie espressa in metri quadrati;

- c. tipologia e finalità;
- d. zona occupata del territorio comunale, anche in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, all'attrattività commerciale e al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato A quale parte integrante del presente Regolamento.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
 4. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo. Per le occupazioni temporanee il canone è giornaliero e si applica in relazione ai giorni di occupazione.
 5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, in corso d'anno, il canone cessa di esser dovuto dall'anno successivo a quello della cessazione, previo l'adempimento delle dovute comunicazioni agli uffici competenti.
 6. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
 7. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.
 8. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 9. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.
 10. Per le fiere il pagamento del canone è anticipato a pena di esclusione dalla manifestazione, e viene appositamente richiesto del Settore Servizi Produttivi.
 11. Se per le condizioni meteorologiche proibitive non è possibile effettuare la fiera, a fronte di provvedimento dirigenziale di presa d'atto, il canone viene trattenuto in acconto, e la fiera viene rinviata a data successiva. Se non viene rinviata ma viene annullata, il canone va in acconto per l'anno successivo. Se, pur in condizioni avverse attestata con apposito provvedimento dirigenziale, la fiera viene comunque realizzata, per l'operatore che non partecipa, il canone versato anticipatamente viene trattenuto come acconto per l'anno successivo e l'assenza non verrà computata ai fini del calcolo delle presenze obbligatorie per il mantenimento dell'autorizzazione.

12. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
13. La superficie dei passi carrabili, laddove ricorrano i presupposti del pagamento del canone, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Tale applicazione sarà operativa solo ad avvenuto censimento di tutti i passi carrai esistenti.

Articolo 56

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate senza scopo di lucro, con il patrocinio del Comune di Rivarolo Canavese in cui sia espressamente prevista tale esenzione.
3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
4. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni; sono considerate esenti le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante vendita di beni di modico valore.
5. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a quattro ore;
6. le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle quattro ore;
7. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
8. tutte le occupazioni occasionali di durata non superiore a quattro ore, meglio descritte all'art. 13;
9. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

10. le occupazioni di aree cimiteriali;
11. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
12. i passi carrabili a raso da non autorizzare, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
13. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
14. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
15. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
16. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
17. le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
18. i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
19. le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;
20. le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
21. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
22. Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
23. Occupazioni con griglie intercapedini;
24. Occupazioni per commercio itinerante;

Con apposita Deliberazione di Giunta possono prevedersi esenzioni o riduzioni per le occupazioni relative a interventi edilizi riguardanti la riqualificazione degli immobili esistenti, purché l'ambito di esenzione sia determinato e delimitato territorialmente. Sono fatte salve le esenzioni/riduzioni già previste con apposite deliberazioni.

La non assoggettabilità al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure previste dal presente Regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Articolo 57 **Riduzioni**

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici.

TITOLO X - TARIFFE E CANONI: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 58

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 27.12.2019, n. 160 del 2019, come definito nella Deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c. modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa e variabilità;
 - d. maggiore o minore importanza delle vie. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato A quale parte integrante del presente Regolamento;
 - e. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - f. insistenza del mezzo pubblicitario su suolo pubblico.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
5. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio.
6. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

7. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, il canone è calcolato in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto.
9. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
10. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.
11. I festoni di bandierine e simili, nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione gli impianti pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.
12. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
13. Ai fini della determinazione del canone, il calcolo della superficie imponibile tiene conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.
14. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
15. La pubblicità di cui al comma precedente è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
16. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
17. Il canone relativo alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e con proiezioni è calcolato indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Articolo 59

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. Impianti di pubblicità e propaganda, installazioni decorative o coreografiche, imbandieramenti ecc. necessarie e funzionali allo svolgimento e alla pubblicizzazione delle manifestazioni (festività natalizie, festa patronale di San Giacomo e San Michele, manifestazioni sportive e culturali di interesse sovracomunale, installazioni recanti pubblicità istituzionale del Comune o di Enti pubblici, o finalizzate alla pubblicizzazione di avvenimenti o iniziative che rivestano interesse collettivo, anche se recanti messaggi commerciali di sponsorizzazioni) a cura, garanzia, responsabilità dei proponenti, fermo restando l'immediato smantellamento a manifestazione conclusa.
- e. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione è stabilito il seguente criterio di valutazione: le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti impianti pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- f. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposto sui veicoli utilizzata per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- h. i mezzi pubblicitari posti all'interno e sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della, L. 27.12.2002, n. 289 rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - k. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
 - l. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - m. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - n. gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - o. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - p. i mezzi, le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - q. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso;
 - r. le forme pubblicitarie temporanee sostitutive e surrogatorie di quelle regolarmente autorizzate ed occultate a seguito di interventi edilizi, purché di dimensioni analoghe a quelle autorizzate e per il periodo di occultamento delle stesse;
 - s. la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate senza scopo di lucro, con il patrocinio del Comune di Rivarolo Canavese in cui sia espressamente prevista tale esenzione, anche se comprendente nomi di sponsor privati la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio.
2. La mancata applicazione del canone per le predette tipologie di pubblicità non esime il titolare delle relative forme pubblicitarie dal richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per la tipologia descritta al precedente comma I, punto l.

Articolo 60

Riduzioni del Canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate senza scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Rivarolo Canavese, anche se comprendenti nomi di sponsor privati la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio;

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Il Comune può deliberare ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta comunale.

TITOLO XI - RISCOSSIONE, ATTI FINALIZZATI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, INDENNITÀ E SANZIONI

Articolo 61

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee e per le esposizioni pubblicitarie temporanee è effettuato all'ufficio concedente in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti per il primo anno è effettuato all'ufficio concedente contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari e per gli anni successivi in autoliquidazione, indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune o Concessionario del servizio di riscossione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Il canone è dovuto per tutta la durata della concessione secondo le scadenze indicate.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione trimestrale (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
6. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione;

per gli anni successivi il canone va corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammesso il versamento in forma rateale, in numero massimo di quattro rate con ultima scadenza entro il 31 dicembre, ovvero 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre.

Salvo quanto previsto all'art. 21 comma 4.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera, salvo quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Comunali.
10. Il Comune o il Concessionario per la riscossione, salvo quanto previsto al precedente comma. 2; provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
11. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016, n. 225 eccetto che per le occupazioni con cavi e condutture per servizi pubblici a rete per le quali il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82.
13. In caso di pubblicità d'esercizio, l'attestazione dell'avvenuto pagamento viene conservata, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito in sede di eventuale accertamento. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto terzi, l'attestazione dell'avvenuto pagamento è conservata presso la sede legale del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 62

Rimborsi

1. In caso di accertato diritto al rimborso, che con apposita istanza debitamente documentata al Comune, può essere richiesto a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca d'ufficio per pubblico interesse, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta nelle modalità e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivarolo Canavese.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 63

Atti finalizzati alla riscossione del Canone - Rateizzazione

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Segretario Comunale, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. La riscossione ordinaria e l'accertamento del canone di cui al presente Regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446.
4. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento Generale delle Entrate Comune di Rivarolo Canavese. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 8, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione;
 - b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
6. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
 - a. durata massima con riferimento a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Comunali;
 - b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
 - c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili;

- d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Comunali;
 - e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno mediante "pagoPA", sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
7. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile del Servizio rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai precedenti commi, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
 8. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.
 9. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Responsabile del Settore.

Articolo 64 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 65 **Importi minimi**

1. Non si procede al versamento o al rimborso del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria qualora l'importo complessivo sia uguale o inferiore a 6,00 euro per ciascuna annualità. Tale importo si intende riferito al canone complessivamente dovuto per anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento ad ogni annualità; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso canone.
3. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore a 10,00 euro, così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 e ss.mm. e ii.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di 10,00 euro.

Articolo 66 **Sanzioni**

1. Per le occupazioni suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applicano, ai sensi della L. 27.12.2019, n.160, art. 1, comma 821:
 - a. l'indennità pari al canone maggiorato del 50%;

- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera precedente, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e articolo 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - c. ai fini del calcolo dell'indennità e della sanzione di cui alle lettere precedenti si considerano permanenti le occupazioni e la pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumono come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
2. L'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo sono applicate anche nel caso in cui le occupazioni o la diffusione dei messaggi siano difformi dall'atto di concessione od autorizzazione.
 3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari si applica sul canone non versato la sanzione del 25% oltre gli interessi legali.
 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Articolo 67

Rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 27.12.2006, n. 296.
2. Fatta salva ogni altra disposizione di legge e in particolare quanto previsto dal Codice della Strada, l'ufficio competente provvede a diffidare i soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata alla rimozione dei manufatti e dei mezzi pubblicitari abusivi entro dieci giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà lo stesso ufficio competente, con addebito ai responsabili delle spese sostenute per la rimozione, il magazzinaggio e la custodia di quanto rimosso ed il ripristino dello stato preesistente.
3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

5. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro sessanta giorni dalla rimozione, i manufatti e i mezzi pubblicitari rimossi potranno essere restituiti, previo pagamento delle spese sostenute; in mancanza di richiesta entro tale termine e/o del pagamento del dovuto, gli stessi potranno essere distrutti.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68

Norme transitorie e finali

1. A far data dal 01 gennaio 2025, il presente Regolamento si applica a tutte le forme di occupazione e di diffusione di messaggi presenti sul territorio del Comune di Rivarolo Canavese.
2. Per gli impianti pubblicitari già autorizzati e non ancora scaduti ai sensi del previgente Regolamento, l'autorizzazione è fatta salva sino alla scadenza.
3. Dalla stessa data di cui al comma 1., il Canone si applica a tutte le occupazioni e forme pubblicitarie già concesse o autorizzate, ai sensi dei previgenti regolamenti.
4. Il presente Regolamento si applica altresì alle richieste di concessione o autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso e non ancora concluse.
5. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 27.12.2019, n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

Articolo 69

Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 70

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2021;
 - i commi 4 e 5 dell'art. 14 del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali, continuativi, padiglioni e chioschi su spazi pubblici, di uso pubblico e privati", lo stesso viene disciplinato all'Art. 15 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, in approvazione.

Allegato A - **classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come da planimetria (Zona 1-Zona 2)
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade ed aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade ed aree di 2a categoria è ridotta in misura del 25% per cento rispetto alla 1a.